

2.8.3 Contratti dirigenziali

Indice:

- a. Conferimento incarico dirigenziale
- b. Reggenza
- c. Contratto dirigenziale
- d. Normativa di riferimento

I conferimenti di incarichi dirigenziali e reggenze che sono inviati al visto della RTS si riferiscono ai dirigenti di seconda fascia, e quindi ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali delle amministrazioni periferiche dello Stato e ai dirigenti scolastici.

Il decreto legislativo 165/2001, all'art. 19 e seguenti, come successivamente modificati e integrati, nonché la Direttiva 19 dicembre 2007 n.10 disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

Contestualmente al conferimento di Incarico dirigenziale, deve essere sottoscritto il contratto individuale che ne disciplina il trattamento economico con applicazione del CCNL dei dirigenti in base al comparto di appartenenza.

e. I contratti dirigenziali

Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal CCNL di area, viene definito il corrispondente trattamento economico.

Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:

- a) la data di inizio del rapporto di lavoro che deve coincidere con la data di inizio dell'incarico conferito;
- b) la qualifica e il trattamento economico;
- c) la durata, anch'essa coincidente con la durata dell'incarico;

Occorre specificare che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.

Considerato che la struttura della retribuzione dei dirigenti di seconda fascia si compone di una parte fissa e una variabile, il contratto individuale deve esplicitare il trattamento economico fisso che si compone delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione - parte fissa, eventuale retribuzione individuale di anzianità. Per quanto riguarda la parte variabile deve essere esplicitata la retribuzione di posizione parte variabile, determinata da un *decreto di graduazione* degli uffici dirigenziali, mentre per la retribuzione di risultato dovrà essere inserito un apposito articolo con il quale prevedere che il trattamento economico accessorio sia correlato *ai risultati conseguiti*.

d. Normativa di riferimento

- ✓ D.L.vo 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni
- ✓ Direttiva n.10/2007 della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica
- ✓ D.L.vo 150/2009
- ✓ C.C.N.N.L.L. per le are dirigenziali.